



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 dicembre 2014
(OR. en)

15830/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0341 (NLE)**

PECHE 549

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 dicembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 719 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 719 final.

All.: COM(2014) 719 final



Bruxelles, 2.12.2014
COM(2014) 719 final

2014/0341 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2015, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.

- **Contesto generale**

La comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 (COM(2014) 388 final) delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2015 è stato formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il 31 ottobre 2014.

Ai fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2015, la proposta contiene una sezione importante che fissa i TAC e i contingenti.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero¹.

Oltre alle possibilità di pesca annuali, la proposta contiene le seguenti misure relative alla pesca nel Mar Nero oggetto della presente proposta:

- le taglie minime di conservazione e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto²;

¹ GUL 9 del 14.1.2014, pag. 1.

² GUL 78, del 20.3.2013, pag. 1.

- la raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, adottata in occasione della 37^a sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) che si è tenuta a Spalato nel maggio 2013.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere formulato nell'ottobre 2014 verte su tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono proposti TAC.

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2015. La base scientifica della proposta è stata fornita dallo CSTEP.

- **Valutazione dell'impatto**

Sulla base dei pareri scientifici, le misure proposte comporteranno una variazione delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci dell'Unione nel Mar Nero.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta fissa i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione nel Mar Nero al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

- **Semplificazione**

La proposta prosegue la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe a quelle contenute nel regolamento del 2014 sulle possibilità di pesca nel Mar Nero.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2015 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2015 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici assegnate agli Stati membri operanti nel Mar Nero.

L'obbligo di sbarco per gli stock catturati in alcune attività di pesca è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nel Mar Nero, tali attività riguardano i piccoli pelagici e in particolare la pesca dello spratto, che è uno degli stock soggetto a TAC e contingenti nell'ambito del presente regolamento.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, la proposta delle possibilità di pesca terrà conto non più del quantitativo sbarcato, ma di quello catturato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tal fine, le possibilità di pesca sono fissate sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esse dovrebbero inoltre essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali). I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato del regolamento proposto.

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio³, si propone che gli articoli 3 e 4 non si applichino agli stock oggetto del presente regolamento. Tuttavia, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli stock soggetti all'obbligo di sbarco si applica la flessibilità interannuale prevista in tale articolo.

³ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

- (6) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio², in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio³, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero per il 2015.

Articolo 2 **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "CGPM", la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) "Mar Nero", la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
- c) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- d) "peschereccio dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- e) "stock", una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- f) "totale ammissibile di catture (TAC)", la quantità di ciascuno stock che può essere:
 - i) catturata nell'arco di un anno, nel caso di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure
 - ii) sbarcata nell'arco di un anno, nel caso di attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- g) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II
Possibilità di pesca

Articolo 4
TAC e loro ripartizione

I TAC per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

⁴ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; *[in linea con la proposta per il Mar Baltico]*
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*